

N. R.G. 1273/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1273/2021**
tra

HICHAM EL HODIGUI

RICORRENTE/I

e

INPS

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **3 novembre 2022** ad ore **11,18** innanzi al dott. Stefania Carlucci, sono comparsi:
Per HICHAM EL HODIGUI l'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA.
Per INPS l'avv. GORGONI MASSIMILIANO.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, assenti la parti.

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1273/2021** promossa da:

HICHAM EL HODIGUI (C.F. LHDHMH77A21Z330N), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZE presso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO (ZFFNNL61T20D612M) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 55 00185 ROMA presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente ha convenuto a giudizio INSP chiedendo al Tribunale di dichiarare il diritto di percepire il trattamento NASpI richiesto in data 05/02/2020 e condannare l'Istituto convenuto al pagamento del trattamento con decorrenza e importo di legge, oltre interessi dal 04/06/2020 al saldo.

In fatto ha allegato:

- di essere detenuto nel carcere di Sollicciano dal 09/06/2017;
- di avere prestato lavoro all'interno dell'istituto penitenziario in qualità di addetto alle pulizie, dall'01/05/2019 al 31/12/2019 e dall'01/01/2020 al 31/01/2020, percependo la mercede prevista per legge e versando la contribuzione all'INPS;
- di essere in possesso dei requisiti per ottenere il trattamento NASpI di cui all'art. 3 comma 1 D.lgs. n. 22/2015, 13 settimane di lavoro nei quattro anni precedenti l'ultimo lavoro svolto e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro;
- di avere presentato il 05/02/2020 domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione in esame, rigettata da INPS perché l'attività lavorativa svolta da detenuto nell'istituto penitenziario non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte fuori dall'ambito carcerario.

Ha affermato il proprio diritto al riconoscimento della prestazione NASpI, in quanto il lavoro effettuato all'interno della struttura penitenziaria, ha perso la natura afflittiva, in seguito all'evoluzione legislativa e ai precetti costituzionali, artt. 35 e 36 Cost., è soggetto al diritto comune negli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato e la condizione del detenuto lavoratore intramurario pare assimilabile alla condizione dei lavoratori stagionali che non hanno alcuna certezza di riprendere il lavoro nella stagione successiva, ai quali è riconosciuta la NASpI.

INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato in fatto e in diritto. In via preliminare ha eccepito la decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384/1992 convertito nella L. n. 438/1992) e dell'art. 38 comma 1 lett d) punto n. 1 D.L. n. 98/2011

convertito nella L. n. 111/2011. Nel merito ha contrastato la domanda affermando che l'attività lavorativa svolta dal detenuto nell'istituto penitenziario non è equiparabile al lavoro svolto fuori dall'ambito carcerario, stante la specialità del lavoro carcerario, la specifica funzione rieducativa e di reinserimento sociale, la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro, soggetta a turni di rotazione e di avvicendamento, i cui periodi di inattività non sono assimilabili al licenziamento e non integrano l'involontarietà dello stato di disoccupazione.

Eccezione di decadenza

L'art. 47 comma 3 D.P.R. n. 63/1970, prevede per l'azione giudiziaria nelle controversie relative alle prestazioni della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, come quella oggetto della causa, la decadenza sostanziale **di un anno**, a decorrere dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Nel caso in esame, ove il ricorso amministrativo avverso il diniego di INPS è stato presentato tardivamente (il 17/07/2020, oltre il termine scadente il 07/06/2020) e non ha avuto un rigetto esplicito, deve farsi riferimento ai termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

In tema, consolidata giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la disposizione che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" l'inizio del termine *a quo* dal quale decorre il calcolo della decadenza, "*deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.* (Cass. sez. L. sent n. 15969/2017). Ha quindi quantificato in trecento giorni il limite temporale per l'esaurimento del procedimento amministrativo, in quanto "*risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989*".

Nella vicenda in esame, i termini amministrativi e giudiziari sono stati sospesi dal 23/02/2020 al 01/06/2020, ai sensi dell'art. 34 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 (per 99 giorni). Il *dies a quo* per il decorso della decadenza annuale è quindi da collocarsi al 10/03/2021 (399 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa in data 05/02/2020), pertanto il ricorso giurisdizionale depositato il 15/06/2021 è tempestivo.

Merito

I dati di fatto allegati dal ricorrente non sono contestati. E' pacifico tra le parti che il ricorrente, in condizione di detenzione, ha prestato lavoro intramurario in qualità di addetto alle pulizie, dall'01/05/2019 al 31/12/2019 e dall'01/01/2020 al 31/01/2020, remunerato mediante la mercede ed ha versato la contribuzione INPS ai fini della disoccupazione involontaria. E' altresì pacifico, oltre che documentato dall'estratto contributivo prodotto, che il ricorrente ha maturato 13 settimane di lavoro nei quattro anni precedenti l'ultimo lavoro svolto e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro (doc. 2).

Il trattamento NASpI in esame, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 22/2015, spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, categorie di lavoratori ai quali il ricorrente all'evidenza non appartiene.

Ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 22/2015, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo [1, comma 2, lettera c\)](#), del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

INPS, conformemente al messaggio INPS n. 909 del 05/03/2019 in atti, nega il diritto alla prestazione di disoccupazione al detenuto che abbia prestato lavoro intramurario per i periodi di inattività, richiamando la specialità della disciplina dettata dall'art. 20 comma 1, 2 e 13 L. n. 354/1975, che non consente l'assimilazione del lavoro carcerario all'interno dell'istituto penitenziario con il lavoro fuori dall'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di soggetti diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

L'ente resistente richiama in proposito le affermazioni rese dal giudice penale di legittimità, che interpretando l'art. 19 comma 3 L. n. 56/1987, (abrogato), che escludeva che la detenzione determinasse la decadenza dall'indennità di disoccupazione da parte del detenuto che ne fruisse, ha affermato: *“l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”*. (Cass. Sez. I penale sent. n. 18505/2006).

Nel Messaggio INPS è quindi precisato che è fatto salvo il diritto dei detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. E' infine chiarito che, sul piano contributivo, gli Istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze, che sarà utile - nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'Istituto penitenziario - ai fini della prestazione di disoccupazione NASpI, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La tesi sostenuta dall'Istituto, fondata sulla specialità della disciplina che rende il lavoro intramurario non assimilabile a quello svolto all'esterno dell'ambito carcerario e al lavoro libero, non convince.

E' innegabile che il lavoro prestato dal detenuto, collocandosi entro l'esecuzione della pena, abbia caratteri di specialità rispetto al lavoro libero, in quanto ad esso è associata la peculiare funzione rieducativa e di reinserimento sociale, che la Costituzione assegna alla esecuzione della pena.

Questa funzione tuttavia, lungi dal determinarne nello statuto del detenuto lavoratore un connotato di eterogeneità da determinarne la non assimilabilità al lavoro subordinato libero, ha, al contrario, imposto la sua equiparazione al lavoro subordinato libero, con riferimento alle tutele (lavoristiche, previdenziali-assistenziali) che la Costituzione riconosce a qualunque lavoratore, ai sensi degli artt. 35, 36, 37, 38 Cost., salve le deroghe giustificate dalle peculiarità derivanti dagli aspetti di organizzazione, disciplinari e di sicurezza propri del contesto carcerario.

E' quanto la Corte Costituzionale ha affermato con la sentenza n. 158/2001 quando, pur evidenziando *“le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale”*, ha affermato che *“né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (...) richiamando la protezione accordata dalla Costituzione, artt. 35 e 36, alle posizioni di diritto soggettivo proprie di chiunque presti attività lavorativa anche in stato di detenzione (come già affermato da Corte Cost. n. 1087/1988).*

Quindi, i profili di specialità della disciplina del lavoro in carcere non incidono sulla qualificazione del rapporto di lavoro o sul complesso dei diritti del lavoratore detenuto, ad esclusione di quegli aspetti di disciplina del rapporto che siano strettamente connessi con ragioni di sicurezza o con l'esecuzione della prestazione nel contesto carcerario, connessione che non ricorre nell'erogazione del trattamento di disoccupazione.

La stessa disciplina positiva del lavoro penitenziario intramurario, dettata dall'art. 20 D.lgs. n. 354/1975, disegna l'equiparazione del lavoro carcerario al lavoro libero:

“1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. (...)

13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. (...)”

Quanto alle posizioni di diritto soggettivo del detenuto lavoratore in ambito previdenziale l'art. 38 Cost. riconosce ai lavoratori il *“diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”*

Nessuna eccezione è prevista per il detenuto lavoratore, che indubbiamente fruisce delle prestazioni che il sistema previdenziale assicura in caso di infortunio, malattia, invalidità, senza alcuna distinzione tra lavoro intramurario o alle dipendenze di terzi. Nessuna norma positiva differenzia la tutela previdenziale per l'evento disoccupazione del detenuto lavoratore intramurario, rispetto al detenuto alle dipendenze di terzi, che INPS riconosce per i periodi di inattività solo al detenuto alle dipendenze di soggetti diversi dalla amministrazione penitenziaria.

Non si ravvisa alcuna ragione, peraltro neppure esplicitata dall'Istituto, per giustificare questa differenza di trattamento, considerato che nel lavoro intramurario alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria permane l'obbligo di contribuzione, ai fini della disoccupazione involontaria ed in assenza come già enunciato, di alcuna connessione con ragioni di sicurezza per giustificare una (non prevista) deroga alla tutela previdenziale di tutti i detenuti lavoratori.

INPS contesta inoltre che i periodi di inattività, dopo un periodo di lavoro intramurario, non siano assimilabili al licenziamento, quindi non ricorra in capo al detenuto lo stato di disoccupazione involontaria, requisito per ottenere la prestazione.

Diversamente dalla tesi sostenuta da INPS, i periodi di inattività e assenza di mercede, connessi al sistema di avvicendamento/turnazione nella organizzazione del lavoro intramurario, coincidono sostanzialmente con lo stato di disoccupazione involontaria nel lavoro libero. La cessazione del rapporto di lavoro non è imputabile al lavoratore detenuto, non risponde ad un suo interesse sostanziale e non è una sua libera scelta. L'inattività consegue all'indisponibilità di una occasione di lavoro, derivante dalla turnazione come organizzata dall'Amministrazione penitenziaria, datrice di lavoro, situazione che non è assimilabile alla condizione del lavoratore che si dimetta o che scelga di rimanere senza occupazione, in cui si sostanzia la volontarietà della disoccupazione.

Il ricorso viene pertanto accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di INPS, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso;

dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento NASpI richiesto con domanda del 05/02/2020;
condanna INPS a corrispondere il trattamento NASpI nell'importo e con decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1865,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. da distrarsi a favore dell'avv. Maria Gabriella del Rosso dichiaratosi antistataria.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 3 novembre 2022

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci